

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 87

del 08/02/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione schema di addendum contrattuale per riattivazione di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID-19 positivi in strutture private ai sensi della DGR XI/5829/2021 e relativa contrattualizzazione.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo  
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



---

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate le DDGR n. IX/1479/2011, n. IX/2946/2012 e n. X/1185/2013 e s.m.i. nelle parti riguardanti le attività di cure subacute;

Richiamata la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

- la Circolare del Ministero della Salute del 18.12.2021 "Pandemia da SARS-CoV-2 rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale fase pandemica" che raccomanda la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare prontamente l'incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all'infezione da SARS-CoV-2, anche a livello territoriale;
- il Decreto-legge n. 221 del 24.12.2021 che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31.03.2022;

Richiamati tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e, in particolare:

- la DGR n. XI/3525 del 05.08.2020 "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza, in attuazione dell'art. 1 del DL n.34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77";
- la DGR n. XI/3681 del 15.10.2020 "Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19";
- la DGR n. XI/3913 del 25.11.2020 "Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. XI/3226 del 09.06.2020 e n. XI/3524 del 05.08.2020 – Ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale";
- la DGR n. XI/5829 del 29.12.2021 con cui, fra l'altro, è stata approvata la riattivazione fino a 400 nuovi posti di cure subacute per consentire al sistema di far fronte alla richiesta di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in un reparto di degenza per acuti, anche provenienti da strutture sociosanitarie;

Richiamate:

- la nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2021.0064927 del 20.11.2021 (atti ATS prot. n. 0119272 del 22.11.2021) con cui si chiede alle ATS di eseguire una ricognizione con le strutture pubbliche e private del territorio di competenza circa la disponibilità (n. posti letto e prima data utile di attivazione) di degenze per subacuti;
- la nota di ATS Brescia prot. n. 0121853 del 25.11.2021 con cui sono state segnalate alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia le strutture private per le quali gli Enti Erogatori hanno offerto la propria disponibilità ad attivare degenze subacute per pazienti COVID-19, in particolare:
  - o Cooperativa Il Gabbiano: n. 24 p.l. presso il Centro di Cure Il Gabbiano di Pontevecchio (BS);
  - o Casa di Cura Villa Gemma S.p.A.: n. 15 p.l. presso la Casa di cura Villa Barbarano di Barbarano di Salò (BS);
  - o Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei: n. 20 p.l. presso il presidio di Gussago, convertendo il reparto attualmente adibito al progetto STAR;



- la nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2021.0067777 del 09.12.2021 (atti ATS prot. n. 0127374 del 10.12.2021) con cui, stante la situazione emergenziale, si autorizza l'attivazione temporanea delle degenze sopra indicate chiedendo di comunicarne l'effettivo avvio;
- la nota (atti ATS prot. n. 0127833 del 13.12.2021) con cui l'Ente Casa di Cura Villa Gemma S.p.A. comunica l'attivazione della degenza subacuta COVID presso la Casa di Cura Villa Barbarano, Barbarano di Salò (BS), per complessivi 15 p.l.;
- la nota (atti ATS prot. n. 0128727 del 14.12.2021) con cui l'Ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale ONLUS comunica l'attivazione della degenza subacuta COVID presso il Centro di Cure Il Gabbiano di Pontevecchio (BS), per complessivi 24 p.l.;
- le note successive di ATS Brescia prot. n. prot. n. 0128311 del 13.12.2021 e prot. n. 0131669 del 22.12.2021 con le quali si informa Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare dell'effettiva attivazione dei posti letto rispettivamente nelle Strutture Casa di Cura Villa Barbarano e Centro di Cure Il Gabbiano di Pontevecchio;

Viste altresì:

- la nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2021.0070415 del 22.12.2021 (atti ATS prot. n. 0131467 del 22.12.2021) con cui si chiede all'ATS di Brescia di verificare la disponibilità all'attivazione di ulteriori posti letto di degenza subacuta per pazienti affetti da COVID-19 in aggiunta a quelli già autorizzati con nota prot. n. G1.2021.0067777 del 09.12.2021;
- la nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. n. G1.2021.0072379 del 30.12.2021 (atti ATS prot. n. 0133971 del 30.12.2021) con cui si chiede alle ATS di porre in essere ogni necessaria azione per garantire la puntuale applicazione della DGR XI/5829/21;

Valutata la necessità di potenziare nell'immediatezza sul territorio di ATS Brescia l'offerta di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi in esecuzione dei provvedimenti regionali sopra citati, nei limiti dei posti letto autorizzati dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

Ritenuto di approvare lo schema di addendum contrattuale di cui all'allegato 1, composto da n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'attivazione di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi, ai sensi della DGR XI/5829/2021, ai fini della sottoscrizione con le strutture private interessate di specifici addendum contrattuali;

Valutato che i budget necessari a garantire il funzionamento delle degenze subacute riattivate, considerando la tariffa giornaliera regionale vigente, pari a € 190,00, nei limiti delle risorse relative all'integrazione degli stanziamenti per i ricoveri che saranno resi disponibili, sono così quantificabili:

- Casa di Cura Villa Gemma S.p.A.: importo massimo stimato per 15 p.l. di degenza subacuta COVID attivata dal 16.12.2021 al 31.03.2022, pari ad € 302.100,00 di cui € 45.600,00 per l'anno 2021;
- Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus: importo massimo stimato per 24 p.l. di degenza subacuta COVID attivata dal 17.01.2022 al 31.03.2022, pari ad € 337.440,00;

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'addendum contrattuale con l'ente Casa di Cura Villa Gemma S.p.A. di cui all'allegato 2, composto da n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo dal 16.12.2021 al 31.03.2022 per una capacità ricettiva massima di n. 15 p.l., per l'importo massimo pari ad € 302.100,00;



- approvare l'addendum contrattuale con l'ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus di cui all'allegato 3, composto da n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo dal 17.01.2022 al 31.03.2022 per una capacità ricettiva massima di n. 24 p.l., per l'importo massimo pari ad € 337.440,00;

Ritenuto, altresì, di demandare i conseguenti adempimenti al Servizio Programmazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Programmazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, il cui Direttore Dott. Luca Maria Bassoli attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente atto;

Vista la proposta del Direttore Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie Dott. Luca Maria Bassoli;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziare, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

#### D E C R E T A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- a) di approvare lo schema di addendum contrattuale di cui all'allegato 1, composto da n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con le strutture private interessate all'attivazione di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi, ai sensi della DGR XI/5829/2021;
- b) di determinare i budget necessari a garantire il funzionamento delle degenze subacute riattivate, sulla base della tariffa giornaliera regionale vigente, pari ad € 190,00, nei limiti delle risorse relative all'integrazione degli stanziamenti per i ricoveri che saranno resi disponibili, così quantificati:
  - Casa di Cura Villa Gemma S.p.A.: importo massimo stimato per 15 p.l. di degenza subacuta COVID attivata dal 16.12.2021 al 31.03.2022 pari ad € 302.100,00;
  - Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus: importo massimo stimato per 24 p.l. di degenza subacuta COVID attivata dal 17.01.2022 al 31.03.2022 pari ad € 337.440,00;
- c) di approvare l'addendum contrattuale da sottoscrivere con l'Ente Casa di Cura Villa Gemma S.p.A. di cui all'allegato 2, composto da n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo dal 16.12.2021 al 31.03.2022 per una capacità ricettiva massima di n. 15 p.l., per l'importo massimo pari a € 302.100,00;
- d) di approvare l'addendum contrattuale da sottoscrivere con l'Ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus, di cui all'allegato 3 composto da n. 4 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo dal 17.01.2022 al 31.03.2022 per una capacità ricettiva massima di n. 24 p.l., per l'importo massimo pari a € 337.440,00;
- e) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento pari ad € 639.540,00 - in attesa dell'assegnazione definitiva per l'esercizio 2021 e dell'assegnazione delle risorse per l'esercizio 2022 - trovano riferimento nella contabilità dell'Agenzia bilancio Sanitario - gestione Sanitaria anni 2021 e 2022 al conto "Subacuti da privato" codice 4303375, centro di costo codice 10500050,



come di seguito specificato:

- € 45.600,00 programma di spesa n. 16526/2021;
  - € 256.500,00 programma di spesa n. 16526/2022;
  - € 337.440,00 programma di spesa n. 16525/2022;
- f) di dare mandato al Servizio Programmazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie per tutti i successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, tra cui la sottoscrizione dei contratti di cui sopra con l'ente Casa di Cura Villa Gemma S.p.A. e l'ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus;
- g) di procedere, a cura del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e al PTPC vigente;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dott. Claudio Vito Sileo

**ADDENDUM AL CONTRATTO REP. \_\_\_\_\_ TRA L'ATS DI BRESCIA E L'ENTE  
"\_\_\_\_\_" AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/5829/2021 - ULTERIORI  
DETERMINAZIONI PER LA GESTIONE DI PAZIENTI COVID-19 - ATTIVAZIONE DELLE  
DEGENZE SUBACUTE E DELLA RETE DI ASSISTENZA OSPEDALIERA**

**tra**

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del rappresentante legale Direttore Generale, dott. Claudio Vito Sileo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17/12/2018,

**e**

l'Ente "\_\_\_\_\_", codice budget \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, per la struttura "\_\_\_\_\_" sita in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, rappresentata per la firma del presente atto dal legale rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Richiamati:**

- il D.L. n. 221 del 24/12/2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- le DDGR n. IX/1479/2011, n. IX/2946/2012 e n. X/1185/2013 e s.m.i. nelle parti riguardanti le attività di cure subacute;
- la DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza, in attuazione dell'art. 1 del DL n.34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77";
- la DGR n. XI/3681 del 15/10/2020 "Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19";
- la DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 "Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. XI/3226 del 09/06/2020 e n. XI/3524 del 05/08/2020 - Ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale";
- la DGR n. XI/5829 del 29/12/2021 "Ulteriori determinazioni per la gestione dei pazienti COVID - 19 - Attivazione delle degenze subacute e della rete di assistenza extraospedaliera" con cui, fra l'altro, è stata approvata "la riattivazione della rete di offerta di degenze subacute e di assistenza extraospedaliera e, in particolare, la degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per acuti: in base al fabbisogno territoriale per ATS, possono essere attivati fino a 400 nuovi posti di cure subacute per consentire al sistema di far fronte alla richiesta di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in un reparto di degenza per acuti, anche provenienti da strutture sociosanitarie";

**Dato atto** che la DGR n. XI/5829 del 29/12/2021, nel precisare che tali disposizioni hanno carattere di temporaneità e rimangono in vigore fino al 31/03/2022, salvo ulteriori proroghe che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione pandemica, dispone, fra l'altro, che le ATS pongano in essere ogni necessaria azione per garantire la puntuale applicazione del provvedimento, e stanziare altresì le necessarie risorse per l'attuazione delle suddette determinazioni.

**Dato atto** che, nel quadro della cornice programmatoria definita con DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - quadro economico programmatorio" e DGR n. XI/4508 del 01/04/2021 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021" tra ATS Brescia e l'Ente "\_\_\_\_\_" è stato sottoscritto il contratto rep. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ per l'erogazione di prestazioni di ricovero, subacuti, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale;

**Preso atto** della necessità di ampliare la disponibilità di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per tutto il periodo emergenziale in ottemperanza alle disposizioni regionali onde assicurare adeguata assistenza ai pazienti COVID-19;

**Preso atto** altresì della disponibilità formulata dall'Ente " \_\_\_\_\_ " con nota atti ATS prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la destinazione di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, indicando una disponibilità di n. \_\_\_\_\_ posti letto presso la Struttura Sanitaria " \_\_\_\_\_ ";

**Precisato** che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del presente contratto una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'addendum contrattuale e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni definiscono i rapporti giuridico economici tra ATS Brescia e l'Ente \_\_\_\_\_ relativamente a n. \_\_\_\_\_ posti letto per degenza subacuta a favore dei pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, transitoriamente attivati ai sensi della DGR 5829 del 29/12/2021 presso la struttura \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_, fatte salve eventuali proroghe.

L'ampliamento temporaneo del contingente di posti letto è attivato nel rispetto dei requisiti e dei criteri di accesso definiti nelle DDGR richiamate in premessa alle quali le parti rinviano integralmente per tutto quanto non previsto nel presente addendum.

L'Ente \_\_\_\_\_ si impegna, per tutto il periodo di gestione dei posti di degenza subacuta per pazienti COVID positivi, ad utilizzare tali posti esclusivamente per detti pazienti, collaborando nella gestione della presa in carico dei pazienti e facendosi carico degli eventuali ricoveri in ospedale che si dovessero rendere necessari.

#### **Art. 2 - Valorizzazione delle attività**

L'assegnazione di risorse per le degenze subacute a favore dei pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria è fissata nei limiti delle risorse relative all'integrazione dei budget per i ricoveri dell'Ente che saranno disponibili nell'ambito dell'assegnazione regionale e, comunque, entro l'importo massimo stimato di € \_\_\_\_\_ con tariffa giornaliera omnicomprensiva alle tariffe regionali vigenti.

Detto importo verrà riconosciuto a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate al netto dei controlli.

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.

L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 3 - Ulteriori obblighi dell'erogatore**

Il soggetto erogatore, nell'esecuzione del servizio, si impegna a rispettare integralmente gli obblighi già espressi dal vigente contratto annuale, con particolare riferimento all'art. 2, oltre a quanto previsto dalle DDGR sopra richiamate e relativi allegati.

La rendicontazione dell'attività di ricovero per degenze subacute a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria sarà effettuata attraverso specifico flusso come definito dalla DG Welfare.

Il soggetto erogatore si impegna ad aggiornare tempestivamente l'ATS di Brescia su eventuali criticità nell'attuazione del servizio.

#### **Art. 4 - Controllo sull'applicazione dei contenuti dell'addendum**

L'Ente è tenuto a consentire l'accesso alla struttura da parte dei funzionari dell'ATS per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS di Brescia, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 5 - Codice di Comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione**

L'Ente gestore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento dell'ATS di Brescia nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente, come pubblicati sul sito dell'ATS di Brescia.

Le Parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui abbiano diretta conoscenza.

#### **Art. 6 - Privacy**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7 - Validità e imposta di bollo**

Il presente addendum ha validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, fatte salve eventuali proroghe. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17.

#### **Art. 8 - Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione dell'addendum contrattuale il soggetto erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

Le Parti sono consapevoli che il presente addendum contrattuale non può essere soggetto a condizioni o riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

#### **Art.9 - Clausola di manleva**

Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente addendum contrattuale e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro.

#### **Art. 10 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente addendum contrattuale, si rinvia al contratto sottoscritto tra le parti REP. \_\_\_\_\_ e alle disposizioni del Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente

PER L'ATS BRESCIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE \_\_\_\_\_  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
\_\_\_\_\_

**ADDENDUM AL CONTRATTO REP. 686/2021 TRA L'ATS DI BRESCIA E L'ENTE VILLA GEMMA – CASA DI CURA S.P.A. AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/5829/2021 – ULTERIORI DETERMINAZIONI PER LA GESTIONE DI PAZIENTI COVID-19 - ATTIVAZIONE DELLE DEGENZE SUBACUTE E DELLA RETE DI ASSISTENZA OSPEDALIERA**

**tra**

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del rappresentante legale Direttore Generale, dott. Claudio Vito Sileo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17/12/2018,

**e**

l'Ente Villa Gemma – Casa di Cura S.p.A., codice budget 326030348 - C.F. e P.IVA 00303450175, con sede legale in Brescia, Via Crocifissa di Rosa n. 3, per la struttura "Casa di Cura Villa Barbarano" sita in Barbarano di Salò (BS), Via Spiaggia d'Oro n. 21, rappresentata per la firma del presente atto dal legale rappresentante, ing. Marco Bonometti, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

**Richiamati:**

- il D.L. n. 221 del 24/12/2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- le DDGR n. IX/1479/2011, n. IX/2946/2012 e n. X/1185/2013 e s.m.i. nelle parti riguardanti le attività di cure subacute;
- la DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza, in attuazione dell'art. 1 del DL n.34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77";
- la DGR n. XI/3681 del 15/10/2020 "Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19";
- la DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 "Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. XI/3226 del 09/06/2020 e n. XI/3524 del 05/08/2020 – Ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale";
- la DGR n. XI/5829 del 29/12/2021 "Ulteriori determinazioni per la gestione dei pazienti COVID - 19 - Attivazione delle degenze subacute e della rete di assistenza extraospedaliera" con cui, fra l'altro, è stata approvata "la riattivazione della rete di offerta di degenze subacute e di assistenza extraospedaliera e, in particolare, la degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per acuti: in base al fabbisogno territoriale per ATS, possono essere attivati fino a 400 nuovi posti di cure subacute per consentire al sistema di far fronte alla richiesta di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in un reparto di degenza per acuti, anche provenienti da strutture sociosanitarie";

**Dato atto** che la DGR n. XI/5829 del 29/12/2021, nel precisare che tali disposizioni hanno carattere di temporaneità e rimangono in vigore fino al 31/03/2022, salvo ulteriori proroghe che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione pandemica, dispone, fra l'altro, che le ATS pongano in essere ogni necessaria azione per garantire la puntuale applicazione del provvedimento, e stanziare altresì le necessarie risorse per l'attuazione delle suddette determinazioni.

**Dato atto** che, nel quadro della cornice programmatica definita con DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – quadro economico programmatico" e DGR n. XI/4508 del 01/04/2021 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021" tra ATS Brescia e l'Ente Villa Gemma – Casa di Cura S.p.A. per la struttura Casa di Cura Villa Barbarano è stato

## ALLEGATO 2

sottoscritto il contratto rep. n. 686 del 30/06/2021 per l'erogazione di prestazioni di ricovero, subacuti, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale;

**Preso atto** della necessità di ampliare la disponibilità di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per tutto il periodo emergenziale in ottemperanza alle disposizioni regionali onde assicurare adeguata assistenza ai pazienti COVID-19;

**Preso atto** altresì della disponibilità formulata dall'Ente Villa Gemma – Casa di Cura S.p.A. con nota atti ATS prot. n. 0127833 del 13/12/2021 per la destinazione di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, indicando una disponibilità di n.15 posti letto presso la struttura Casa di Cura Villa Barbarano;

**Precisato** che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del presente contratto una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'addendum contrattuale e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni definiscono i rapporti giuridico economici tra ATS Brescia e l'Ente Villa Gemma – Casa di Cura S.p.A. per la struttura Casa di Cura Villa Barbarano, relativamente a n. 15 posti letto per degenza subacuta a favore dei pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, transitoriamente attivati ai sensi della DGR 5829 del 29/12/2021 presso la struttura Casa di Cura Villa Barbarano sita in Barbarano di Salò (BS), Via Spiaggia d'Oro n. 21, dal 16/12/2021 sino al 31/03/2022, fatte salve eventuali proroghe.

L'ampliamento temporaneo del contingente di posti letto è attivato nel rispetto dei requisiti e dei criteri di accesso definiti nelle DDGR richiamate in premessa alle quali le parti rinviano integralmente per tutto quanto non previsto nel presente addendum.

L'Ente Villa Gemma – Casa di Cura S.p.A. si impegna, per tutto il periodo di gestione dei posti di degenza subacuta per pazienti COVID positivi, ad utilizzare tali posti esclusivamente per detti pazienti, collaborando nella gestione della presa in carico dei pazienti e facendosi carico degli eventuali ricoveri in ospedale che si dovessero rendere necessari.

#### **Art. 2 - Valorizzazione delle attività**

L'assegnazione di risorse per le degenze subacute a favore dei pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria è fissata nei limiti delle risorse relative all'integrazione dei budget per i ricoveri dell'Ente che saranno disponibili nell'ambito dell'assegnazione regionale e, comunque, entro l'importo massimo stimato di € 302.100,00 con tariffa giornaliera onnicomprensiva alle tariffe regionali vigenti.

Detto importo verrà riconosciuto a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate al netto dei controlli.

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.

L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 3 – Ulteriori obblighi dell'erogatore**

Il soggetto erogatore, nell'esecuzione del servizio, si impegna a rispettare integralmente gli obblighi già espressi dal vigente contratto annuale, con particolare riferimento all'art. 2, oltre a quanto previsto dalle DDGR sopra richiamate e relativi allegati.

La rendicontazione dell'attività di ricovero per degenze subacute a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria sarà effettuata attraverso specifico flusso come definito dalla DG Welfare.

## ALLEGATO 2

Il soggetto erogatore si impegna ad aggiornare tempestivamente l'ATS di Brescia su eventuali criticità nell'attuazione del servizio.

### **Art. 4 - Controllo sull'applicazione dei contenuti dell'addendum**

L'Ente è tenuto a consentire l'accesso alla struttura da parte dei funzionari dell'ATS per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS di Brescia, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

### **Art. 5 - Codice di Comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione**

L'Ente gestore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento dell'ATS di Brescia nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente, come pubblicati sul sito dell'ATS di Brescia.

Le Parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui abbiano diretta conoscenza.

### **Art. 6 - Privacy**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii.

### **Art. 7 - Validità e imposta di bollo**

Il presente addendum ha validità dal 16/12/2021 al 31/03/2022, fatte salve eventuali proroghe.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17.

### **Art. 8 - Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione dell'addendum contrattuale il soggetto erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

Le Parti sono consapevoli che il presente addendum contrattuale non può essere soggetto a condizioni o riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

### **Art.9 - Clausola di manleva**

Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente addendum contrattuale e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro.

### **Art. 10 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente addendum contrattuale, si rinvia al contratto sottoscritto tra le parti REP. 686/2021 e alle disposizioni del Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente

ALLEGATO 2

PER L'ATS BRESCIA  
S.P.A.  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE VILLA GEMMA - CASA DI CURA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Ing. Marco Bonometti

**ADDENDUM AL CONTRATTO REP. 629/2021 TRA L'ATS DI BRESCIA E L'ENTE IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/5829/2021 – ULTERIORI DETERMINAZIONI PER LA GESTIONE DI PAZIENTI COVID-19 - ATTIVAZIONE DELLE DEGENZE SUBACUTE E DELLA RETE DI ASSISTENZA OSPEDALIERA**

**tra**

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del rappresentante legale Direttore Generale, dott. Claudio Vito Sileo, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17/12/2018,

**e**

l'Ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus, codice budget 32600056 - C.F. 03043390172 P.IVA 00722770989, con sede legale in Pontevico (BS), Via Via Abate Cremonesini n. 6/8, per la struttura Hospice "Il Gabbiano" sita in Pontevico (BS), Via Gorno Ruffoni n.18, rappresentata per la firma del presente atto dal legale rappresentante, sig. Giacomo Bazzoni, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

**Richiamati:**

- il D.L. n. 221 del 24/12/2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- le DDGR n. IX/1479/2011, n. IX/2946/2012 e n. X/1185/2013 e s.m.i. nelle parti riguardanti le attività di cure subacute;
- la DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza, in attuazione dell'art. 1 del DL n.34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77";
- la DGR n. XI/3681 del 15/10/2020 "Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19";
- la DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 "Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. XI/3226 del 09/06/2020 e n. XI/3524 del 05/08/2020 – Ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale";
- la DGR n. XI/5829 del 29/12/2021 "Ulteriori determinazioni per la gestione dei pazienti COVID - 19 - Attivazione delle degenze subacute e della rete di assistenza extraospedaliera" con cui, fra l'altro, è stata approvata "la riattivazione della rete di offerta di degenze subacute e di assistenza extraospedaliera e, in particolare, la degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per acuti: in base al fabbisogno territoriale per ATS, possono essere attivati fino a 400 nuovi posti di cure subacute per consentire al sistema di far fronte alla richiesta di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in un reparto di degenza per acuti, anche provenienti da strutture sociosanitarie";

**Dato atto** che la DGR n. XI/5829 del 29/12/2021, nel precisare che tali disposizioni hanno carattere di temporaneità e rimangono in vigore fino al 31/03/2022, salvo ulteriori proroghe che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione pandemica, dispone, fra l'altro, che le ATS pongano in essere ogni necessaria azione per garantire la puntuale applicazione del provvedimento, e stanziare altresì le necessarie risorse per l'attuazione delle suddette determinazioni.

**Dato atto** che, nel quadro della cornice programmatica definita con DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – quadro economico programmatico" e DGR n. XI/4508 del 01/04/2021 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021" tra ATS Brescia e l'Ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus per la struttura Hospice Il Gabbiano è stato sottoscritto il contratto rep. n. 689 del 29/06/2021 per l'erogazione di prestazioni di ricovero, subacuti, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale;

**Preso atto** della necessità di ampliare la disponibilità di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per tutto il periodo emergenziale in ottemperanza alle disposizioni regionali onde assicurare adeguata assistenza ai pazienti COVID-19;

**Preso atto** altresì della disponibilità formulata dall' Ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con nota atti ATS prot. n. 0128727 del 14/12/2021 per la destinazione di posti letto di degenza subacuta a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, indicando una disponibilità di n.24 posti letto presso la struttura Centro di Cure Il Gabbiano di Ponteviso (BS);

**Precisato** che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del presente contratto una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'addendum contrattuale e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni definiscono i rapporti giuridico economici tra ATS Brescia e l'Ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus relativamente a n. 24 posti letto per degenza subacuta a favore dei pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria, transitoriamente attivati ai sensi della DGR 5829 del 29/12/2021 presso la struttura Centro di Cure Il Gabbiano sita in Ponteviso (BS), Via Gorno Ruffoni n.18, dal 17/01/2022 sino al 31/03/2022, fatte salve eventuali proroghe.

L'ampliamento temporaneo del contingente di posti letto è attivato nel rispetto dei requisiti e dei criteri di accesso definiti nelle DDGR richiamate in premessa alle quali le parti rinviano integralmente per tutto quanto non previsto nel presente addendum.

L'Ente Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus si impegna, per tutto il periodo di gestione dei posti di degenza subacuta per pazienti COVID positivi, ad utilizzare tali posti esclusivamente per detti pazienti, collaborando nella gestione della presa in carico dei pazienti e facendosi carico degli eventuali ricoveri in ospedale che si dovessero rendere necessari.

#### **Art. 2 - Valorizzazione delle attività**

L'assegnazione di risorse per le degenze subacute a favore dei pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria è fissata nei limiti delle risorse relative all'integrazione dei budget per i ricoveri dell'Ente che saranno disponibili nell'ambito dell'assegnazione regionale e, comunque, entro l'importo massimo stimato di € 337.440,00 con tariffa giornaliera onnicomprensiva alle tariffe regionali vigenti.

Detto importo verrà riconosciuto a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate al netto dei controlli.

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.

L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 3 - Ulteriori obblighi dell'erogatore**

Il soggetto erogatore, nell'esecuzione del servizio, si impegna a rispettare integralmente gli obblighi già espressi dal vigente contratto annuale, con particolare riferimento all'art. 2, oltre a quanto previsto dalle DDGR sopra richiamate e relativi allegati.

La rendicontazione dell'attività di ricovero per degenze subacute a favore di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria sarà effettuata attraverso specifico flusso come definito dalla DG Welfare.

Il soggetto erogatore si impegna ad aggiornare tempestivamente l'ATS di Brescia su eventuali criticità nell'attuazione del servizio.

#### **Art. 4 - Controllo sull'applicazione dei contenuti dell'addendum**

L'Ente è tenuto a consentire l'accesso alla struttura da parte dei funzionari dell'ATS per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS di Brescia, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto.

Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

#### **Art. 5 - Codice di Comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione**

L'Ente gestore si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento dell'ATS di Brescia nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione vigente, come pubblicati sul sito dell'ATS di Brescia.

Le Parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui abbiano diretta conoscenza.

#### **Art. 6 - Privacy**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7 - Validità e imposta di bollo**

Il presente addendum ha validità dal 17/01/2022 al 31/03/2022, fatte salve eventuali proroghe.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17.

#### **Art. 8 - Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione dell'addendum contrattuale il soggetto erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

Le Parti sono consapevoli che il presente addendum contrattuale non può essere soggetto a condizioni o riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

#### **Art.9 - Clausola di manleva**

Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente addendum contrattuale e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di € 2.000.000,00 per sinistro.

#### **Art. 10 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente addendum contrattuale, si rinvia al contratto sottoscritto tra le parti REP. 629/2021 e alle disposizioni del Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente

ALLEGATO 3

PER L'ATS BRESCIA  
ONLUS  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE IL GABBIANO S.C.S.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Sig. Giacomo Bazzoni